

Schema di Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo





Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate;

DECRETA:



Art. 1

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

3. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

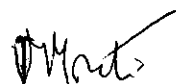
4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 GIU. 2012

IL MINISTRO



ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Bologna

1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persicelo
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara

1. Bondeno
2. Cento
3. Mirabello
4. Poggio Renatico
5. Sant'Agostino
6. Vigarano Mainarda

Provincia di Modena

1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera



Provincia di Reggio Emilia

1. Boretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggiolo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio

Provincia di Mantova

1. Bagnolo San Vito
2. Borgoforte
3. Borgofranco sul Po
4. Carbonara di Po
5. Castelbelforte
6. Castellucchio
7. Curtatone
8. Felonica
9. Gonzaga
10. Magnacavallo
11. Marcaria
12. Moglia
13. Ostiglia
14. Pegognaga
15. Pieve di Coriano
16. Poggio Rusco
17. Porto Mantovano
18. Quingentole
19. Quistello
20. Revere
21. Rodigo
22. Roncoferraro
23. Sabbioneta
24. San Benedetto Po
25. San Giacomo delle Segnate
26. San Giovanni del Dosso
27. Schivenoglia
28. Sermide
29. Serravalle a Po
30. Sustinente
31. Suzzara
32. Villa Poma
33. Villimpenta
34. Virgilio



Provincia di Rovigo

1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta

